

VERBALE DI ACCORDO

Tra la Direzione della ditta BOMPANI, rappresentata dal suo titolare Sig. BOMPANI Renzo, dal Rag. Fangareggi e dal Geom. Zaccarini; e i lavoratori rappresentati dal Sig. Ansaloni Giuseppe, Cavalieri Giovanni per la FIOM-CGIL, dal Sig. Malavelti Gianfranco per la FIM-CISL, dal Sig. Diegeli Franco per la UILM-UIL e la C. Interna nei Sigg. Rivi Pietro, Losco Giovanni, Benini Renzo, Cavadeni Franco e dal Sig. Panini Ferdinando, dopo ampia e cordiale discussione si é convenute quanto segue:

- 1) - il premio di produzione di cui all'accordo; del 18 febbraio 1964 attualmente corrisposte nella misura di L. 47 orarie per tutti i dipendenti viene elevate dal 1.10.70 a L. 62 orarie, dal 1.7.71 verrà elevato a L. 77 orarie e dal 1.1.72 sarà ulteriormente elevate a lire 87 orarie. Tale premio di produzione sarà retribuito su tutte le ore lavorate non ché sugli istituti contrattuali e di legge (ferie, gratifica natalizia, festività, indennità di licenziamento, preavviso, congedo matrimoniale, permessi sindacali, integrazione malattia e infortunio, riduzione orarie di lavoro, ecc.);
- 2) - per i fornai il superminimo viene riconfermato in base a quanto stabilite nell'accordo 18.2.1964 ~~alla misura di~~ ~~il trattamento~~ e avrà lo stesso trattamento come previsto per il premio di produzione di cui al punto 1);
- 3) - dal 1.10.70 tutti i lavoratori operai attualmente incasellati in quinta categoria saranno passati alla quarta categoria. La ditta si impegna entro l'anno solare 1971 a passare tutti i lavoratori operai incasellati in quarta categoria a passarli come minimo di terza categoria. Inoltre l'azienda dal 1.1.72 non assumerà lavoratori operai con una qualifica inferiore alla terza categoria;
- 4) - dal 1.10.70 anche ai fornai sarà estesa la pausa ^{quindici} retribuita di quindici minuti primi come per gli altri lavoratori turnisti;
- 5) - al fine di salvaguardare la salute e l'integrità fisica del lavoratore e di rendere l'ambiente di lavoro sempre più corrispondente alle loro esigenze, l'azienda si impegna nell'arco

./.

di tre mesi dal 1.10.70 ad introdurre depuratori e altri accorgimenti tecnici che eliminino la nocività dei gas di scarico dei trasportatori a scoppie;

- 6) - l'azienda s'impegna altresì a rendere più funzionanti le cabine di spruzzaggio nel reparto smalteria, nel senso di eliminare il pulviscolo di smalto;
- 7) - l'azienda s'impegna entro tre mesi dal 1.10.70 ad incontrarsi con i sindacati dei lavoratori e gli organismi sindacali di fabbrica per fissare la data di eliminazione del turno di notte;
- 8) - l'azienda s'impegna ad incontrarsi con i sindacati dei lavoratori e gli organismi di fabbrica entro due mesi dal 1.10.70 per definire il cottimo e firmarlo;
- 9) - in riferimento alle preoccupazioni manifestate dai lavoratori circa l'avvenire della ditta SM. GHIRLANDINA, l'azienda assicura che la fase di ristrutturazione in atto non comporterà ridimensionamenti di organici e che le strutture dell'azienda non saranno pure essere ridimensionate.

Il presente accordo entra in vigore il 1 ottobre 1970 e scadrà il 30 giugno 1972.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

p. La Ditta BOMPANI

p. La FIM-CISL prev.le

G. Malavolta

p. La C. Interna

Rivi Pietro
Marco Giova
Canevari Franco Bonini

p. La FIOM-CGIL prev.le

G. Agnola
Alfieri

p. La UILM-UIL prev.le

Quaranta